

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ASL DI TARANTO E L'ASSOCIAZIONE CEST – CENTRO SALUTE TRANS E GENDER VARIANT – DI TARANTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE TRANSESSUALI E DELLE LORO FAMIGLIE.**

L'anno 2022 addì 17 del mese di FEBBRAIO in Taranto.

TRA

L'Azienda Asl di Taranto, p.iva/c.f. 0202669731, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Vito Gregorio Colacicco, nato a Laterza il 02 ottobre 1957 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ASL di Taranto in V. le Virgilio n. 31, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 99 del 07.02.2022

E

L'Associazione CEST – Centro Salute Trans e Gender Variant (di seguito denominata CEST), C. F. 90254530737, con sede legale in Taranto, via Fiume, 3, iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Puglia Determinazione n. 1033 del 20.11.2020 e legalmente rappresentata dal Sig. Michele Formisano, nato a Taranto il 21.06.1964

**PREMESSO CHE:**

1. Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” all’art. 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo nell'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli enti locali, all’art. 56 riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi al Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;
2. la Regione Puglia con la L.R. n. 39 del 18 dicembre 2007, regola i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
3. la Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 26: “Interventi in materia sanitaria”, all’art. 36 prevede: “I Direttori Generali delle ASL favoriscono l’interazione con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti per lo svolgimento di attività integrative e non

sostitutive delle funzioni assistenziali dell'area socio-sanitaria, ... ricomprendendo, inoltre, tutte le iniziative rivolte all'educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell'assistenza e al reinserimento sociale ...".

4. la Legge Regionale 10.07.2006, n. 19 e il successivo Regolamento di attuazione 18.01.2007, n. 4, nella parte in cui ha disciplinato i rapporti con il Terzo Settore dispone all'art. 21, commi 3 e 4: "i soggetti terzi che non presentino organizzazione d'impresa e segnatamente le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato e le organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro possono svolgere, con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statale e comunitaria di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed organizzativa";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

L'Asl di Taranto, volendo garantire un servizio di accompagnamento, affiancamento, consulenza sul tema della salute e del benessere relativi all'identità di genere, alle persone gender – variant, con un'identità di genere non conforme al sesso biologico e in generale soggette a vulnerabilità ed esclusione sociale legate all'identità di genere o al desiderio di intraprendere la transizione di genere, si avvale dell'Associazione CEST per un supporto alle persone transgender/in transizione di genere/gender – variant e che hanno necessità di fruire informazioni riguardo alla loro identità di genere.

I servizi suindicati saranno rivolti anche alle famiglie ed eventualmente agli operatori di settore che si interfaccino con il tema della salute delle persone transgender.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, saranno svolte a titolo esemplificativo e non esaustivo le suddette attività:

- prevenzione primaria delle infezioni sessualmente trasmissibili attraverso attività di informazione;
- analisi della domanda, counseling appropriato finalizzato all'espressione e alla verbalizzazione delle problematiche delle persone transessuali e delle loro famiglie;
- informazione capillare sui servizi e sui percorsi di accoglienza;
- informazione sui percorsi per accedere alla terapia ormonale sostitutiva e agli interventi chirurgici secondo gli standard di cura O.N.I.G./W.P.A.T.H.;
- informazioni peer to peer per l'inserimento sociale delle persone in transizione marginalizzate ed escluse;
- informazioni sui diritti di parità di trattamento e principi di non discriminazione anche relativamente alle norme e ai servizi regionali;
- sportello di informazione sui diritti connessi all'identità di genere;

- informazioni sullo sportello legale;
- formazione per operatori sanitari per favorire un'adeguata accoglienza e presa in carico delle persone transgender.

Nel complesso, l'Associazione svolgerà attività di informazione e supporto complementare alle attività dei Consulenti della ASL di Taranto con il coordinamento del referente del progetto dott.ssa Genoveffa De Quarto.

## ART. 2

Per tutte le attività elencate all'art. n. 1 l'associazione si avvarrà di figure altamente specializzate che consentano servizi professionali adeguati alle persone transgender e alle loro famiglie.

Prima dell'inizio delle attività vengono nominati i Responsabili della gestione del progetto, rispettivamente dalla ASL nella persona della dott.ssa Genoveffa De Quarto, Responsabile U.O. Consultoriale Distretto Unico di Taranto e dalla Associazione nella persona del Presidente dell'Associazione CEST nonché coordinatore del progetto Sig. Michele Formisano.

Le parti si impegnano a comunicare formalmente eventuali cambiamenti dei suddetti responsabili.

Il CEST si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo di validità della presente convenzione e, inoltre, a dare immediata comunicazione al responsabile ASL delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare ogni informazione utile e necessaria al monitoraggio dell'attività.

Analogamente la ASL è tenuta a comunicare immediatamente al CEST ogni evento che possa incidere sulle attività, sui contenuti nonché sulla validità della presente convenzione.

## ART.3

L'Associazione e gli operatori soci impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.

L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Rappresentante Legale dell'Associazione è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri soci e delle persone comunque impegnate nel Progetto, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'ASL ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Associazione si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla Legge 675/96 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### ART. 4

Il CEST garantisce che il personale inserito nelle attività oggetto della presente convenzione è in possesso delle necessarie conoscenze e competenze e delle abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento del servizio.

Il CEST garantisce che il personale inserito nelle attività della presente convenzione è coperto da assicurazione contro infortuni, responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Decreto Legislativo n. 117/2017, come da polizze individuali con primaria società assicurativa.

L'Associazione si impegna ad esibire le polizze assicurative, di cui al comma precedente, in uno con l'elenco dei volontari impegnati nel Progetto, entro tre giorni, dall'avvio dello stesso, al Direttore del Distretto Socio Sanitario Unico di Taranto, il quale provvederà a trasmetterle all'Area Socio Sanitaria.

In assenza della esibizione dell'elenco degli operatori/volontari impegnati e delle relative polizze assicurative il progetto è sospeso.

#### ART. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679, il CEST è nominato quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione della convenzione in essere e, a tal fine, si impegna ad attenersi alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati medesimi.

La titolarità del trattamento dei dati personali e dei dati medesimi rimane in capo all'Azienda ASL alla quale, pertanto, competono, in ciascun ambito di competenza, le decisioni sulle modalità e sulle finalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza. Si rimanda alla nomina ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 allegata al presente contratto.

#### ART. 6

Il CEST si impegna, con cadenza annuale, a presentare alla ASL, nella persona del responsabile indicato, una relazione sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sulle criticità riscontrate.

Per l'Azienda Sanitaria Locale l'intero progetto è a costo zero.

#### ART. 7

La presente convenzione ha validità di 1 (uno) anno a decorrere dal 17 febbraio 2022 fino al 16 febbraio 2023 o ad eventuale recessione di una delle parti.

L'eventuale rinnovo è oggetto esclusivo di apposita nuova convenzione.

La ASL può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione, senza che ciò comporti oneri a proprio carico.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo avviso di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte della ASL.

#### ART. 8

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 – comma 5- del D. Lgs 117/2017.

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

Per tutto quanto non previsto, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione Nazionale e Regionale che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda Sanitaria Locale di Taranto

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Vito Gregorio COLACICCO

---

Associazione Centro Salute Trans e Gender Variant (CEST)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE – Sig. Michele FORMISANO

---